

CONVENZIONE PER ADESIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.

Art. 1. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione per adesione disciplina le attività di assistenza in materia di Tassa Automobilistica ai contribuenti per conto di Regione Toscana rese dai soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in costanza di abilitazione alla riscossione della tassa, nonché le relative modalità di svolgimento.

Art. 2. Attività di competenza del Soggetto Convenzionato e relative modalità di svolgimento

1. L'adesione alla Convenzione è riservata ai soggetti già abilitati alla riscossione della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA, infrastruttura tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

2. Con l'adesione alla Convenzione, il Soggetto Convenzionato si obbliga, oltre ad effettuare la riscossione della Tassa Automobilistica mediante pagoPA, a svolgere le seguenti attività:

I. assistenza al Contribuente;

II. supporto al cittadino all'utilizzo del proprio sistema di identità digitale (SPID, CIE o CNS) per l'accesso diretto ai servizi informativi e dispositivi messi a disposizione da Regione Toscana sull'area privata del portale della tassa auto dedicata al contribuente;

III. digitalizzazione e caricamento delle istanze e di tutta la documentazione a corredo all'interno dell'Archivio Regionale (sistema informativo GTART);

IV. istruttoria e inserimento a sistema (GTART) della proposta di esito per le istanze di rimborso, esenzione e memorie difensive;

V. istruttoria e inserimento a sistema (GTART) della proposta di esito per le istanze di richiesta di modifica dell'archivio tributario;

VI. inserimento per conto del contribuente, previa formale acquisizione di delega, delle istanze di cui al punto IV sull'area privata del portale della tassa auto dedicata al contribuente (opzionale su richiesta di Regione Toscana);

VII. Comunicazione formale al contribuente degli esiti delle proposte di cui ai punti IV, V e VI.

3. Il Soggetto Convenzionato svolge le attività di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità di seguito dettagliate, mediante l'accesso informatico all'Archivio Regionale, tramite le autorizzazioni e i sistemi informativi messi a disposizione da Regione.

4. Il Soggetto convenzionato svolge le attività informative per i contribuenti obbligati nei confronti di Regione Toscana:

- concernenti le modalità di definizione dell'obbligazione tributaria (quanto, quando e come pagare la tassa automobilistica);
- la normativa tributaria;

- la posizione tributaria, le eventuali irregolarità riscontrate, le modalità di definizione della posizione tributaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richieste di aggiornamento archivio, rimborsi, esenzioni, memorie difensive).

In particolare, qualora, vengano riscontrate difformità tra le informazioni fornite dal contribuente e i dati contenuti nell'Archivio Regionale, il Soggetto Convenzionato propone alla Regione l'aggiornamento dell'Archivio medesimo fornendo l'evidenza come risultante dai Pubblici Registri o dai documenti forniti dal contribuente stesso. Le proposte di variazione possono riguardare: dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo, dati tecnici del veicolo, oppure altri eventi rilevanti ai fini della corretta determinazione della Tassa Automobilistica. Ad eccezione della variazione relativa alla residenza anagrafica, autocertificabile, il contribuente deve esibire idonea documentazione che comprovi la veridicità delle informazioni oggetto di richiesta di variazione. Il Soggetto Convenzionato è tenuto a digitalizzare ed a caricare sul sistema informativo regionale (GTART) tutta la documentazione a supporto dell'istanza prodotta dal contribuente, unitamente alla copia del documento identificativo del richiedente, ed a restituire la documentazione cartacea al contribuente stesso nonché la ricevuta di presentazione dell'istanza emessa dal sistema informativo regionale (GTART). Poiché gli aggiornamenti degli archivi, incluse le istanze di rimborso e di esenzione, possono avvenire esclusivamente tramite acquisizione di specifica richiesta dell'interessato, il Soggetto Convenzionato deve assicurarsi che tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la definizione della specifica istanza siano complete (ad esempio recapito telefonico, @mail o PEC) per poi procedere alla corretta e completa acquisizione dei dati e della documentazione esibita sul sistema informativo regionale (GTART), nonché all'eventuale proposta di esito. Per le operazioni di verifica e di richiesta di aggiornamento della banca dati, il Soggetto Convenzionato deve sempre fare riferimento ai dati contenuti nel suddetto archivio.

Art. 3 - Attività di controllo di qualità, supporto e formazione della Regione

1. Regione Toscana svolge le seguenti attività:

I. controllo della documentazione prodotta e caricata sull'archivio regionale dal Soggetto Convenzionato;

A seguito dell'espletamento delle attività svolte dal Soggetto Convenzionato, Regione Toscana effettua controlli, al fine di verificare che le attività di cui al precedente Articolo 2 siano state svolte nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione. A conclusione di tali controlli Regione Toscana, ove ne ravvisi i presupposti, comunica al Soggetto Convenzionato i relativi esiti che potrebbero dar luogo a richiami sul corretto svolgimento delle attività previste in Convenzione fino alla revoca della Convenzione, oltre alle eventuali segnalazioni agli organi competenti in caso di violazione di leggi.

II. controllo delle proposte di esito:

semestralmente Regione Toscana verifica per i soggetti convenzionati il rispetto delle seguenti soglie:

Istanze di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Percentuale di pratiche con proposte di esito non accolte dalla Regione rispetto al totale delle proposte di esito. Valore soglia: 10%;

Istanze di rimborso del pagamento della tassa automobilistica. Percentuale di pratiche con proposte di esito non accolte dalla Regione rispetto al totale delle proposte di esito. Valore soglia: 5%

Istanze di autotutela. Percentuale di pratiche con proposte di esito non accolte dalla Regione rispetto al totale delle proposte di esito. Valore soglia 5%

Istanze di variazione dell'archivio tributario della tassa automobilistica. Percentuale di pratiche con proposte di esito non accolte dalla Regione rispetto al totale delle proposte di esito. Valore soglia 5%.

Qualora anche uno sola delle suddette soglie non venga rispettata per due periodi consecutivi o per quattro periodi non consecutivi Regione Toscana provvederà con la revoca di cui all'articolo 9, comma 3.

Qualora in un singolo periodo di osservazione il valore anche di un solo indice di cui ai precedenti paragrafi sia pari o superiore dei valori soglia ammessi, Regione Toscana provvederà con la revoca di cui all'articolo 9, comma 3.

III. Controlli ispettivi

Regione Toscana, qualora ne ravvisi la necessità, effettua controlli presso i Soggetti Convenzionati o mediante convocazione degli stessi presso le sedi della Regione, al fine di verificare la qualità delle prestazioni rese. L'esito dei controlli è sintetizzato in un verbale sottoscritto da Regione e dal Soggetto Convenzionato al quale viene rilasciata copia. Le evidenze contenute nel verbale saranno utilizzate per promuovere azioni finalizzate a colmare eventuali carenze rilevate, intervenire al fine di evitare la reiterazione di comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Convenzione, organizzare attività formative mirate, ovvero procedere alla segnalazione delle irregolarità alle autorità competenti.

IV. Supporto e formazione

La Regione Toscana assicura idoneo supporto ai soggetti convenzionati per il corretto svolgimento delle attività previste nella presente commissione, nonché regolari sessioni formative ed aggiornamenti riguardo alle novità normative e procedurali, anche in modalità digitale asincrona.

Art. 4 - Rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività di assistenza, facoltà di recesso e risoluzione del rapporto

1. L'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione è subordinato al rilascio, da parte di Regione Toscana, dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi regionali e alla loro conferma annuale che verrà rilasciato ai soggetti indicati nell'istanza di adesione di cui all'allegato modello.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, il soggetto interessato deve aderire secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Regione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è ammesso solo a seguito di positivo riscontro in merito a:

- presenza di autorizzazione provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto rilasciata ai sensi della L. 8 agosto 1991, n. 264, relativa alla sede ubicata nel territorio regionale per la quale è presentata adesione
- completezza della documentazione presentata
- assenza di una delle cause ostative indicate nel comma 4

4. Regione Toscana non procede al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, o di uno dei legali rappresentanti del medesimo soggetto, sia intervenuta la risoluzione di precedente rapporto convenzionale, anche nell'esercizio delle stesse attività per il tramite di altro soggetto giuridico.

5. La sospensione del servizio di riscossione della tassa automobilistica comporta la sospensione di tutte le attività previste nella presente Convenzione.

6. Regione Toscana ed il Soggetto Convenzionato hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione salvo preavviso di 30 giorni mediante PEC.

Art. 5 - Collegamenti Telematici

1. Regione Toscana garantisce al Soggetto Convenzionato l'accesso ai sistemi regionali.

2. L'accesso ai sistemi regionali può avvenire esclusivamente attraverso autenticazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (esempio: SPID, CIE e CNS).

Art. 6 - Obblighi generali del Soggetto convenzionato

1. Il Soggetto Convenzionato è tenuto a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché delle regole contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima. In ogni caso il Soggetto Convenzionato si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Regione Toscana dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

2. Il Soggetto Convenzionato è tenuto al rilascio del documento fiscale relativo alle prestazioni onerose rese per effetto della presente Convenzione.

3. Il Soggetto Convenzionato si impegna, inoltre, espressamente a:

a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione;

b) fornire piena collaborazione e mettere a disposizione di Regione Toscana e dei Soggetti da questa incaricati la documentazione e gli atti che dovessero essere richiesti, al fine di permettere la verifica ed i controlli, anche di natura ispettiva, in merito al corretto svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;

c) osservare, nello svolgimento delle proprie attività, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Regione Toscana;

d) comunicare immediatamente a Regione Toscana ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione delle attività;

e) comunicare tempestivamente a Regione tramite PEC le variazioni ai dati contenuti nell'adesione alla presente Convenzione. Tali variazioni possono determinare la sospensione delle autorizzazioni per l'accesso agli archivi regionali fino a regolarizzazione delle variazioni intervenute come comunicate tramite PEC.

Art. 7 - Modifiche alla Convenzione

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere approvate dalla Giunta Regionale ed assumeranno efficacia secondo i termini indicati nel relativo provvedimento e, in ogni caso, non prima di 30 giorni dalla data del medesimo provvedimento.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si intendono accettate salvo espressa rinuncia fornita dal soggetto Convenzionato, tramite PEC, entro il giorno precedente alla loro entrata in vigore stabilito con il provvedimento di cui al comma 1.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con il rilascio delle autorizzazioni di accesso ai sistemi regionali, il legale rappresentante del soggetto convenzionato è obbligato ad attenersi alle disposizioni delle norme citate nel trattamento e a sottoscrivere il conseguente atto di nomina al trattamento, con riferimento alla propria struttura.

2. I dati resi disponibili da Regione Toscana per l'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non possono essere utilizzati dal Soggetto Convenzionato per altri scopi.

Art. 9 - Cause di sospensione e di risoluzione

1. Oltre alle ipotesi previste all'art. 4, comma 5 e all'art. 6, comma 2 e comma 3, lettera e), Regione Toscana può sospendere l'accesso ai sistemi regionali, previa comunicazione inviata a mezzo PEC o mezzo equivalente, nel caso di:

- a) reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione o inadempimenti agli obblighi in essa contenuti;
- b) rilascio al contribuente di ricevute di inserimento o attestazioni di pagamento non prodotte dal sistema;
- c) segnalazione alle Autorità competenti in caso di violazione di leggi.

2. La sospensione di cui al comma 1 può essere comminata da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 90 giorni. Nel caso di segnalazione all'Autorità Giudiziaria la sospensione opera fino al pronunciamento della medesima Autorità e comunque non oltre 180 giorni dalla segnalazione.

3. Oltre a quanto previsto all'art. 6, comma 1, il rapporto convenzionale è risolto di diritto, con revoca immediata delle autorizzazione di accesso ai sistemi regionali, nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 264/1991;
- b) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza e al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

- c) cessione non autorizzata a terzi delle autorizzazioni di accesso ai sistemi regionali;
- d) ostacolo allo svolgimento dei controlli regionali;
- e) responsabilità accertata con provvedimento dell'A.G. a carico del Soggetto Convenzionato;
- f) verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. II;
- g) reiterato inutilizzo dei sistemi messi a disposizione da Regione ai fini della presentazione delle pratiche.

Art. 10 - Inadempimenti, sanzioni e risarcimento per comportamenti dolosi

1. In caso di dolo che comporti un minore introito per le casse regionali, oltre alle eventuali sanzioni penali e al risarcimento del danno, Regione Toscana si riserva il diritto di richiedere i danni morali e d'immagine in sede giudiziale, in assenza di transazione tra le parti.

Art. 11 – Corrispettivo

1. Il Soggetto convenzionato riceverà il corrispettivo della propria prestazione per l'assistenza fornita oggetto della presente convenzione dal proprio cliente al quale rilascerà apposito documento fiscale riportante la specifica prestazione erogata.

2. Nessun onere economico è posto a carico della Regione per le attività in Convenzione.

Art. 12 - Efficacia e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è vincolante per l'aderente dal momento della sottoscrizione del modulo di adesione ma produce effetti dalla data di rilascio delle autorizzazioni per l'accesso ai sistemi regionali fino alla fine dell'anno solare in corso; viene prorogata tacitamente per le annualità successive dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno fino a recesso delle parti ai sensi dell'articolo 4 o a revoca ai sensi dell'articolo 9.

2. Nel caso di modifiche normative che dispongano la soppressione della Tassa Automobilistica, gli effetti della presente Convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti, salvo la regolazione delle pendenze.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente indirizzo:

Regione Toscana

Settore Politiche Fiscali e Riscossione

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 13 - Foro competente

1. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 14 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile.